



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A BOLOGNA IN PIAZZA DEI COLORI N. 18/A-18/B-20/A, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 221, MAPPALE 95, SUBALTERNO 82 (COD. INV. C1015), AD UNA O PIÙ ASSOCIAZIONI RIUNITE ISCRITTE IN ELENCHI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE O A SOGGETTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale, in esecuzione della delibera del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n. 11/2021 P.G. n. 140901/2021 relativa all'approvazione delle Linee di indirizzo per l'individuazione di un progetto di pubblico interesse da svolgersi all'interno dei locali siti in Piazza dei Colori n.18/a-18/b-20/a ed in esecuzione della determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso, intende concedere i locali di proprietà comunale siti a Bologna in Piazza dei Colori n. 18/a-18/b-20/a, identificati al Catasto fabbricati di Bologna al Foglio 221, Mappale 95, Subalterno 82 (Pos.Inv. C1015, Cod. ACER 8022.80.3) ad una o più associazioni riunite iscritte in elenchi delle libere forme associative o a soggetti operanti nel terzo settore.

I locali, che costituiscono bene indisponibile, sono di categoria C/1, hanno una superficie netta pari a mq. 80,74 e il civico 18b è dotato di servizio igienico.

I locali sono dotati, per il riscaldamento, di pompe di calore ad alimentazione elettrica

La sua composizione complessiva è quella di cui alla planimetria allegata (allegato 1- Planimetria).

I locali, sono dotati di Attestato di Prestazione Energetica n. 06457-040193 del 16 marzo 2016, appartiene alla classe energetica G, con un EP tgl.nren 463,26 kWh/mcubi/anno.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

I locali saranno destinati allo svolgimento di un progetto di pubblico interesse che tenga conto del particolare contesto territoriale in cui gli stessi sono inseriti, vale a dire l'elevata concentrazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e la prossimità con i centri di accoglienza ubicati nella zona della Croce del Biacco e di Via Mattei, e finalizzato al perseguimento di tutti i seguenti obiettivi:

- attivazione di sportelli aperti al pubblico per la conoscenza e l'orientamento a servizi, opportunità e risorse comunitarie presenti nel territorio di riferimento e a livello cittadino;
- formazione e sostegno all'integrazione generazionale e multiculturale e facilitazione alla nascita di relazioni sociali per prevenire o superare situazioni di solitudine ed isolamento;
- realizzazione di percorsi formativi e laboratoriali volti a contrastare fenomeni di disuguaglianza (originati ad es. da "digital divide" e da scarsa conoscenza linguistica) e a promuovere competenze di cittadinanza:
- attivazione di servizi di sostegno alla genitorialità ed alle fasce della popolazione in condizioni di particolare fragilità promuovendo e facilitando lo sviluppo di reti di scambio e mutuo aiuto comunitario;
- collaborazione per la costruzione di reti di lavoro di comunità in stretto coordinamento con il Quartiere San Donato-San Vitale e con le realtà istituzionali e associative presenti nel territorio;
- collaborazione con il servizio interistituzionale "equipe di promotori per la salute di comunità" per la progettazione e realizzazione di attività complementari e sinergiche;
- partecipazione attiva al Tavolo di Progettazione Partecipata "Croce del Biacco-Piazza dei Colori" istituito con delibera del Consiglio di Quartiere P.G. n.31502/2016, e a tutti gli altri percorsi d'interesse territoriale che il Quartiere San Donato-San Vitale riterrà opportuno attivare.

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 vigenti nel tempo.





Art. 3 - Destinatari dell'avviso pubblico

Potranno presentare domanda di partecipazione/proposta progettuale le seguenti tipologie di soggetti:

- Enti del Terzo Settore con sede in Bologna e nelle more della piena funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alle Associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato dell'Emilia Romagna con sede in Bologna;
- Associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'Emilia Romagna con sede in Bologna;
- Associazioni iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative.

Si specifica che le associazioni iscritte nell'elenco LFA entro il 31/12/2020 devono aver mantenuto i requisiti di cui all'art.3 del regolamento sui rapporti con le libere forme associative o.d.g. 187/2005 – http://www.comune.bologna.it/media/files/odg223_allegato_regolamento_lfa_per_iperbole.pdf – e devono aver approvato il rendiconto economico relativo all'esercizio precedente".

È ammessa la partecipazione da parte di soggetti riuniti a condizione che venga dagli stessi designato un soggetto capofila che risulti iscritto nei suddetti pubblici registri, nelle more della piena funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soggetti ammessi al presente avviso non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni e non si devono trovare in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o di lite pendente, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati dal concessionario.

Si precisa che il Consiglio Comunale con Delibera O.d.G. n. 233 P.G. n. 458865/2020 del 17/12/2020 ha definito il seguente regime transitorio in relazione all'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- fino all'operatività del registro: possono concorrere all'assegnazione delle risorse le associazioni regolarmente iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative;
- successivamente all'operatività del registro: possono concorrere all'assegnazione delle risorse gli Enti del terzo settore iscritti al registro medesimo ed aventi sede in Bologna.

Art. 4 - Modalità di descrizione dei progetti/attività

Il progetto e le attività che saranno presentati per l'assegnazione dei locali in oggetto dovranno prevedere il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti all'art.2:

Art. 5 - Criteri di valutazione dei progetti/attività

I progetti saranno valutati, ai fini dell'assegnazione dei locali, previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dalla Direttore del Quartiere come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative".

I progetti qualitativi verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Aderenza del progetto a tutte le attività richieste	Fino a 30
	punti
Organizzazione del progetto in ordine agli obiettivi di efficienza ed efficacia	Fino a 20
	punti





Fruibilità e sistematicità dell'utilizzo spazi, utilità e adeguatezza del progetto alle finalità	Fino a 10
legate alla destinazione d'uso del locale	punti
Complementarietà con le attività svolte dal Quartiere San Donato-San Vitale e	Fino a 10
dall'Amministrazione Comunale	punti
Realizzazione di iniziative offerte gratuitamente e/o a costi ribassati per determinate fasce	Fino a 10
deboli	punti
Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la creazione di reti,	Fino a 10
per lo sviluppo del welfare di comunità nel territorio di riferimento	punti
Precedenti esperienze coerenti con l'iniziativa proposta	Fino a 10
	punti

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

Sarà inoltre valutata la sostenibilità del Piano Economico complessivo delle attività svolte per il periodo dell'affidamento.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei locali

I progetti qualitativi dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. I progetti qualitativi che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione e non sarà esaminato il Piano Economico.

Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto qualitativo e della valutazione della sostenibilità del Piano Economico. I locali saranno assegnati al soggetto che, tenuto conto della sostenibilità del Piano Economico, avrà ottenuto il punteggio più alto per il progetto qualitativo.

Art. 7 - Canone

Il canone annuo di concessione dei locali è di Euro 5.650,00 corrispondente al valore locativo annuo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) del Regolamento comunale sui rapporti con le libere forme associative, il valore locativo da corrispondere all'Amministrazione potrà subire un abbattimento.

La percentuale di abbattimento è calcolata in funzione della valutazione attribuita al progetto complessivo, vale a dire al punteggio del progetto qualitativo, nonché alla valutazione della sostenibilità del Piano Economico.

Art. 8 - Durata dell'assegnazione dei locali e cause di cessazione anticipata.

La durata dell'assegnazione dei locali è stabilita in anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro anni tramite atto espresso e con possibilità di proroga di sei mesi nelle more di un bando per la nuova assegnazione o per altre motivate esigenze organizzative. Alla scadenza, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose (escluso quanto eventualmente dato in dotazione dal Comune), sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce causa di revoca della convenzione, previa diffida scritta, lo svolgimento di una programmazione





concreta delle attività non concordata con il Quartiere, nonché il mancato rispetto delle normative vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.) nonché delle ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, che il Quartiere si riserva di stabilire tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

Art. 9 - Oneri a carico del soggetto gestore

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone:

- a) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
- b) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali concessi;
- c) l'acquisizione e manutenzione di attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) l'apertura, chiusura dei locali relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, secondo gli orari concordati con il Quartiere, nonché custodia dei locali, attrezzature e beni mobili ivi presenti;
- e) la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia degli spazi comuni presenti. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- f) tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà; g) le spese per le utenze che potranno essere direttamente intestate, o rimborsate al Comune allorché non sia possibile l'intestazione diretta delle utenze;
- h) tutte le spese per le volturazioni delle utenze che saranno direttamente intestate.

Art. 10 - Obblighi a carico del gestore

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza previo assenso del Ouartiere:
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- escludere l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione";
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato 2 al presente avviso Rendicontazione. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la





loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:

- l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
- le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione. L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato. Inoltre è data la possibilità di inserire le attività svolte sul proprio profilo costituito presso il Sito Iperbole nella sezione Comunità.

Art. 11 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per <u>interventi di manutenzione straordinaria</u> si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 12 - Manutenzione dell'immobile

- 1. L'immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o che abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.
- 2. La manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico del Concessionario, a sua cura e spese. Il Concessionario si obbliga a mantenere l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.
- 3. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Concedente. Eventuali interventi da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria dell'Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente, fermo restando quanto indicato al successivo punto 6. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione, a discrezione del Concedente, sarà subordinato alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori ed eventualmente anche a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino. Non saranno autorizzati interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazioni dei luoghi incompatibili con l'assetto architettonico, distributivo e strutturale del bene (es.: canne fumarie, creazione di vani/fori, etc).
- **4.** In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all'Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.
- 5. Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dell'Immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Concedente ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dell'Immobile all'attività esercitata.





- **6.** Il Concessionario dichiara di essere pienamente edotto che i progetti di opere di qualunque genere, che intende eseguire all'interno dell'Immobile, soggiacciono alla normativa di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto all'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti ed all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- 7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Concessionario determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione.

Art. 13 – Eventuali interventi di valorizzazione dell'immobile e/o manutentivi straordinari a scomputo dai canoni di concessione

- 1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, qualora il Concessionario intenda eseguire all'interno dell'Immobile opere che rappresentino interventi migliorativi/innovativi e/o manutentivi straordinari tesi alla valorizzazione del cespite, i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione, a discrezione del Concedente, sarà subordinato al finanziamento della spesa con le modalità previste. Sarà richiesta apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori o alle opere da eseguire, di importo pari agli stessi e di durata corrispondente a quella della fase di cantierizzazione. La spesa sostenuta direttamente dal Concessionario per l'esecuzione degli interventi sarà scomputata dai canoni di concessione dovuti solo in seguito all'esecuzione dei lavori e alla loro certificazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori, oltre ad ogni necessaria verifica sulla regolarità degli stessi effettuata dai Settori comunali competenti e per il solo importo congruito dal Settore Edilizia e Patrimonio. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, anche mediante scomputo dei canoni di concessione. Si procederà allo scomputo della spesa congruita dai canoni di concessione dovuti a decorrere dalla prima rata utile conseguente all'atto contabile di approvazione che verrà predisposto solo a seguito della presentazione delle certificazioni e della documentazione di cui sopra comprovante la realizzazione e il saldo dei lavori autorizzati. Quote non scomputate entro la durata contrattuale non daranno diritto ad alcun riconoscimento e indennizzo ulteriore da parte del Comune di Bologna.
- 2. Tutte le opere eseguite resteranno di proprietà del Concedente.
- **3.** Per l'affidamento dei lavori e servizi di ingegneria e architettura il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e ssmmii Codice dei contratti pubblici (rif. principale art 36) nonché, per lavori riguardanti immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, alle disposizioni di cui al regolamento approvato con D.M. n. 154 del 22/08/2017 se applicabile.
- 4. L'autorizzazione del Concedente sarà rilasciata previo deposito di specifica istanza corredata di progetto, relazione tecnica e computazione metrico-estimativa; la citata autorizzazione consentirà al Concessionario di dare corso all'ottenimento dei titoli edilizi necessari e/o delle Autorizzazioni previste dagli strumenti edilizi e urbanistici vigenti secondo il percorso istruttorio indicato dall'ufficio preposto.

Art. 14 - Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il gestore dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo non inferiore a tre mensilità incluso l'eventuale abbattimento del canone oppure mediante deposito cauzionale per almeno tre mensilità.

Per quanto riguarda la garanzia fideiussoria questa dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di





versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 15 – Responsabilità/Coperture assicurative

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla convenzione siglata con il Comune di Bologna relativamente all'immobile in oggetto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovra prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.000.000.00
- RCO Euro 1.000.000,00
- e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
- * conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- * committenza di lavori e servizi in genere;
- * Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- * organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- * danni a cose in consegna e/o custodia;
- * danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- * danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della convenzione;
- * Rc personale dei dipendenti, soci, collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto che partecipi all'attività oggetto della convenzione;
- * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- * danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- * danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- * danno biologico;
- * danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- * Clausola di "Buona Fede INAIL".
- Incendio e rischi accessori:
- * per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 200.000 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,
- * per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso





incombenti ne dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate e fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente e altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere al momento della sottoscrizione della concessione e comunque entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 16 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 17 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 18 - Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione

Le richieste di assegnazione dei locali relative al presente Avviso dovranno essere presentate entro le ore 12





del giorno 21 giugno 2021, a pena di esclusione, in via telematica compilando il modulo reperibile all'indirizzo web

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/AssegnazioneLocaliPiazzaColori 042021

Si consiglia ai candidati di evitare di presentare la domanda in prossimità della scadenza in quanto le domande non completate entro il termine indicato non saranno accettate dal sistema.

Il modulo contiene tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione al presente avviso.

Alla richiesta di assegnazione dovranno essere allegati, in formato .pdf:

- 1 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente o dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti, datata/e e sottoscritta/e dal/i titolare/i del/i documento/i.
- 2 progetto qualitativo che si intende realizzare (massimo 5 pagine), sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, che contenga i seguenti elementi:
 - Oggetto della proposta progettuale;
 - Finalità e contenuti della proposta progettuale in relazione a quanto previsto dal presente avviso;
 - Eventuali aspetti innovativi e sperimentali della proposta progettuale;
 - Risultati e benefici attesi;
 - Risorse umane coinvolte distinguendo tra: volontari/associati a titolo gratuito (specializzati e generici), dipendenti retribuiti, collaboratori retribuiti;
 - Ulteriori elementi utili in relazione ai criteri di valutazione dei progetti/attività.
- 3 Piano Economico complessivo della gestione per il periodo dell'affidamento redatto secondo il modello allegato al presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti.
- 4 Curriculum di tutti i soggetti/associazioni, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti;
- 5 Eventuali lettere di intenti, sottoscritte, comprovanti le collaborazioni previste.

SOPRALLUOGO (facoltativo)

Stante la documentazione fotografica e planimetrica, allegata, non è previsto il sopralluogo. Si precisa che gli arredi presenti nelle foto non sono inclusi nella assegnazione e che verranno rimossi prima della consegna al nuovo concessionario.

Qualora l'operatore ritenga comunque di effettuare il sopralluogo sarà necessario contattare la struttura competente al seguente indirizzo di posta elettronica: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Ritenendo la documentazione fornita esaustiva l'eventuale impossibilità allo svolgimento del sopralluogo a causa delle disposizioni relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 vigenti nel tempo non darà luogo a proroghe del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione.

La verifica della regolarità della documentazione presentata, avverrà in seduta pubblica il giorno 22 giugno 2021 alle ore 10.00.

La seduta pubblica si svolgerà in videoconferenza alla quale gli interessati potranno assistere collegandosi al seguente indirizzo web





meet.google.com/kdk-kaqb-yig

La comunicazione della convocazione agli interessati si intende anticipata e sostituita dal presente avviso. Eventuali modifiche della data di seduta pubblica saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/

Art. 19 - Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative" approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005 e ss.mm. e ii..

Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo: http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf;
- la sede dell'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Quartiere San Donato-San Vitale in Piazza G. Spadolini n.7;
- il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, entro e non oltre il 4 giugno 2021 ore 12.00, è possibile rivolgersi al Quartiere San Donato-San Vitale, facendo riferimento all'Ufficio Affari Istituzionali, e-mail: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Concorsi e Avvisi – Altri bandi e avvisi pubblici.

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna <u>www.comune.bologna.it</u> le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 20 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.





INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità legate all'espletamento dell'Avviso Pubblico in oggetto. La normativa di riferimento è, tra l'altro, lo Statuto Comunale (art. 4) ed il Regolamento Comunale Libere Forme Associative.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in





corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto.

f.to la Direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale Dott.ssa Anita Guidazzi

Allegato 1 Planimetria

Allegato 2 Rendicontazione Allegato 3 Piano Economico

Ulteriori allegati: documentazione fotografica